

PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 1 al provvedimento n. 28167

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3 ottobre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig. Samuele Assogna, residente in Via M. Piscella, 16A, 64028 Silvi (TE), C.F. SSGSML91E15A488R.

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 3 ottobre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti del Sig. Samuele Assogna il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un *"post del 22 febbraio 2019 e ancora visibile alla data del 13 settembre 2019 diffuso sul profilo Instagram ilragazzochecucina in cui è ritratta una torta con i biscotti Pan di Stelle con relativa etichetta "pandistelle" con accanto la scritta "Ecco la ricetta completa della mia victoria Sponge ai Pan di Stelle..." e più in basso gli hastag #ricettedistelle e #pandistelle.*

Il Sig. Assogna con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

Il Sig. Assogna si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla in ordine al post del 22 febbraio 2019 riportato nella Comunicazione. Infatti, la pubblicazione del post in questione risponde ad una scelta spontanea del Sig. Assogna che esula da indicazioni o commissioni di Barilla; il fatto peraltro che il predetto post sia inerente allo stesso prodotto Pandistelle oggetto di post commissionato da Barilla e pubblicato il 21 febbraio 2019 non ha alcuna particolare rilevanza considerato che il Sig. Assogna pubblica abitualmente, come si evince dal suo profilo *Instagram*, a distanza di poco tempo, due immagini dello stesso prodotto con diverse prospettive. In sostanza l'esponente, in occasione del post riportato nella Comunicazione, non ha agito come professionista ma in maniera del tutto spontanea ed autonoma per propria passione e gusto personale, senza che vi fosse alcuna collaborazione né alcun rapporto di committenza con Barilla.

Tuttavia il Sig. Assogna, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Il Sig. Samuele Assogna:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra il Sig. Assogna e le aziende inserzioniste, l'esponente riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;


3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social dallo stesso eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 2 al provvedimento n. 28168

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E DELL'ART.
9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE**

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13 giugno 2019

DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA

24 settembre 2019

PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Barilla G. & R. Fratelli S.p.A.

PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

In data 13 giugno 2019 l'Autorità ha comunicato, contestualmente allo svolgimento di ispezioni presso la sede della Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. (di seguito "Barilla") e presso quelle della Barilla Iniziative S.p.A. e di IMILLE S.r.l., l'avvio del procedimento nei confronti della Società esponente e del Sig. Andrea Cerrone, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 6 del Regolamento.

In particolare, con la comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità ha rilevato che Barilla e il Sig. Cerrone "avrebbero realizzato una forma di pubblicità occulta dei

prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", attraverso la pubblicazione di post sul profilo Instagram insanitypage".

Secondo la comunicazione di avvio, relativamente ai detti post poteva trattarsi di comportamento in astratto idoneo a "... integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, comma 2, e 23, comma 1, lett. m) del Codice del Consumo, in quanto contrario alla diligenza professionale e suscettibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta".

Con comunicazione via PEC del 24 settembre 2019 inviata allo scrivente difensore nel domicilio eletto della Barilla, l'Autorità ha integrato oggettivamente nei confronti di questa il procedimento e soggettivamente nei confronti di 9 professionisti terzi (c.d. micro-influencer) ai quali la Barilla ha fatto indirettamente ricorso; infatti secondo tale comunicazione "nel periodo gennaio-luglio 2019 per la diffusione di post su Instagram aventi ad oggetto ricette a base di prodotto della linea Pan di Stelle ... dal monitoraggio dei profili Instagram dei predetti micro-influencer impiegati dalla società Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni risulterebbe che gli stessi, in taluni casi, non avrebbero rivelato la natura pubblicitaria dei contenuti postati".

Concludeva la comunicazione di integrazione: "La diffusione delle predette immagini/post riprodotti nelle figure da n. 1 a n. 11 riconducibile ai professionisti indicati al precedente punto n. 2, lettere da a) a i), nonché a Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. in virtù dell'acclarato rapporto di committenza, è suscettibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo" (enfasi aggiunta).

Barilla con memorie del 16 luglio 2019, del 1° agosto 2019 e del 21 ottobre 2019 ha contestato i vari addebiti dell'Autorità.

In data 7 novembre 2019, Barilla ha formulato la proposta di impegni riportati nel relativo formulario depositato in pari data agli atti del procedimento; con comunicazione dell'11 dicembre 2019 l'Autorità ha notificato a Barilla il termine di conclusione della fase istruttoria fissandolo alla data del 27 dicembre 2019 e assegnando 10 giorni per il deposito di memoria conclusiva con specifico riferimento agli impegni proposti.

In data 20 dicembre 2019 Barilla ha quindi depositato la relativa memoria.

Ciò premesso si espone qui di seguito il contenuto degli impegni proposti.

PREMESSA

Barilla tiene anche in questa sede a sottolineare che non può esserle imputato alcun comportamento lesivo dell'interesse del consumatore. La contestazione mossa con la Comunicazione di Avvio del 13 giugno 2019 è stata ampiamente superata essendo stati acquisiti agli atti copiosissimi elementi documentali che provano in modo univoco l'estraneità di Barilla ai contenuti postati dal Sig. Andrea Cerrone, il quale pure da parte sua ha confermato di avere agito in via del tutto autonoma nella pubblicazione dei post contestati. Per quanto concerne le censure mosse con la comunicazione di estensione oggettiva altrettanti copiosi elementi documentali provano, al contrario della prospettata "*acclarata committenza*", che una parte dei post scrutinati hanno una genesi addirittura precedente all'ingaggio del micro-influencer e quindi spontanei per definizione, mentre un'altra parte, oltre ad essere stati concordati, sono stati anche pubblicati a distanza di molto di tempo da quelli originariamente autorizzati, elemento pure questo sintomatico della loro spontaneità. Senza contare che le stesse difese dei micro-influencer acquisite agli atti hanno confermato di non avere ricevuto alcun tipo di remunerazione per i post scrutinati e di avere pubblicato gli stessi per finalità personali e comunque estranee a scopi promozionali.

Fermo restando quanto sopra tuttavia, Barilla, pur convinta che non possa essere addebitata, a qualsiasi titolo, una violazione del Codice del Consumo e per spirito collaborativo nei confronti dell'Autorità formula, impregiudicate le difese già svolte, la proposta di impegni oltre descritta.

Ciò premesso si espongono nel dettaglio gli impegni che vengono proposti all'Autorità.

1) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Barilla, nella memoria del 16 luglio 2019 (v. par. 2) ha ampiamente illustrato e documentato una serie di accorgimenti e misure organizzative adottate per consentire una comunicazione trasparente sui social network da parte dei soggetti da questi

ingaggiati (direttamente o indirettamente secondo quanto esposto ai successivi parr. 1.2 e 1.3) come influencer e/o micro-influencer (di seguito "influencer"). La stessa attività ispettiva svolta presso la sede della Società ha rivelato che la Funzione Legale attraverso precise direttive, ricavate dagli interventi dell'Autorità e dalla Digital Chart dello IAP, ha presidiato efficacemente il tema. Ciò dimostra ex se quanto fosse già sviluppato il grado di attenzione di Barilla su queste forme avanzate di comunicazione che impattano tanto sul consumatore quanto sulla *brand reputation*; ciò nonostante al fine di rendere più efficiente in termini di obiettivo di trasparenza la pratica commerciale in questione propone i seguenti impegni.

1.1) Impegno relativo alla diffusione da parte delle figure apicali della Società di Linee Guida relative all'influencer marketing.

Al fine di sensibilizzare al massimo tutte le funzioni aziendali coinvolte nella pratica commerciale in questione, Barilla si impegna a diffondere delle specifiche Linee Guida (Linee Guida legali aziendali sull'Influencer Marketing) volte a rendere ancora più chiare ed evidenti le regole di condotta cui gli stessi influencer, direttamente o indirettamente ingaggiati tramite agenzie da Barilla stessa, dovranno attenersi per garantire la trasparenza della loro comunicazione; tali Linee Guida saranno quindi diffuse dalle figure apicali della Società.

In particolare, le Linee Guida:

- richiameranno i principi cardine dell'obbligo di trasparenza della pubblicità così come concretamente ricavabili dagli interventi dell'Autorità e da quelli dello IAP, ivi compresa per quanto riguarda quest'ultimo, la Digital Chart che fa parte integrante del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e che prevede requisiti di trasparenza sostanzialmente omogenei a quelli sin d'ora individuabili nella prassi dell'Autorità;
- conterranno, fra l'altro e per quanto qui rileva, chiare prescrizioni relative al *disclaimer* cui devono essere improntate le dichiarazioni degli influencer sui vari profili social al fine di garantire al consumatore la trasparenza della comunicazione avvertendolo debitamente che sta fruendo di contenuti sponsorizzati;
- conterranno chiare prescrizioni in relazione ai modelli contrattuali approvati dalla Funzione Legale da applicare nei rapporti con gli influencer e le agenzie che provvedano a ingaggiarli per conto di Barilla; tali modelli saranno caratterizzati dalla presenza, *inter alia*, di clausole tese a garantire non solo l'obbligo di trasparenza della comunicazione, e ciò anche attraverso meccanismi di deterrenza e sanzionatori nel caso di violazione delle suddette clausole;

- un estratto delle Linee Guida (*Linee Guida per influencer*) con le specifiche prescrizioni vincolanti per gli influencer correderà, diventandone parte integrante, i contratti tra Barilla e gli influencer e quelli stipulati fra le agenzie cui Barilla si rivolgerà e gli influencer stessi.

Tale impegno sarà attuato entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni.

1.2) Impegno relativo all'eventuale utilizzo di influencer ingaggiato direttamente da Barilla

Si premette che Barilla ricorre alla collaborazione degli influencer sia ingaggiandoli direttamente sia tramite agenzie e quindi indirettamente.

Si declina qui di seguito l'impegno relativo alla prima ipotesi ove si instaura appunto una relazione contrattuale diretta fra la Società e l'influencer.

In tal caso, il relativo contratto (il modello approvato preventivamente dalla Funzione Legale di cui si è detto prima), oltre a prevedere ovviamente l'obbligo di attenersi rigorosamente alle *Linee Guida per influencer*, prevederà clausole standard con meccanismi di deterrenza (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o sospensioni di pagamenti) e sanzionatori nel caso di violazione del suddetto obbligo; tali meccanismi saranno ovviamente applicati seguendo un principio di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità (ad esempio richiamo, diffida ad adempiere, risoluzione del contratto nei casi più gravi) a seconda delle circostanze concrete (ad esempio gravità della violazione, valore del contatto) e pertanto anche nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e libertà contrattuale.

Tale impegno sarà attuato in relazione ai futuri contratti stipulati con gli influencer a decorrere da 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni

1.3) Impegno relativo all'eventuale utilizzo di influencer ingaggiato indirettamente da Barilla tramite agenzie.

In tal caso Barilla non ha una relazione diretta con l'influencer perché l'agenzia agisce per suo conto ma in proprio nome, è dunque l'agenzia che instaura il rapporto contrattuale con l'influencer provvedendo alla sua remunerazione.

In questa ipotesi, fra Barilla e l'agenzia con cui viene disciplinato l'incarico della realizzazione di campagne sui social a mezzo influencer, oltre a prevedere ovviamente l'obbligo a carico dell'agenzia stessa di stipulare con gli influencer contratti con cui questi si vincolano al rispetto delle *Linee Guida per Influencer*, conterrà clausole volte a responsabilizzare ulteriormente l'agenzia che vigilerà attentamente sull'attività degli influencer; così attivandosi tempestivamente, anche su eventuale segnalazione di

Barilla per garantire l'osservanza delle *Linee Guida per influencer* e inserendo altresì meccanismi di deterrenza (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o sospensione di pagamenti) e sanzionatori nel caso di violazione da parte dell'agenzia dei suddetti obblighi; tali meccanismi saranno ovviamente applicati seguendo un principio di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità (ad esempio riduzione di corrispettivi e/o penali e/o sospensione di pagamenti) a seconda delle circostanze concrete (ad esempio gravità della violazione, valore del contatto) e pertanto nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e libertà contrattuale. Sarà inoltre previsto un obbligo contrattuale a carico dell'agenzia di replicare negli autonomi contratti stipulati da queste con gli influencer analoghi meccanismi di deterrenza e sanzionatori da attivarsi da parte dell'agenzia.

Tale impegno sarà attuato in relazione ai futuri contratti stipulati con gli influencer a decorrere da 30 giorni dalla comunicazione di accettazione degli impegni.

2) PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente.

Barilla comunicherà tempestivamente all'Autorità eventuali variazioni rese necessarie in ragione, ad esempio, di sopravvenute esigenze organizzative.


* * *

Si confida pertanto che l'Autorità vorrà concludere il presente procedimento con una decisione di accettazione della presente proposta di impegni e senza alcun accertamento di infrazione delle norme del Codice del Consumo.

Con osservanza.

Roma, 28 gennaio 2020

Avv. Arturo Leone



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 3 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3 ottobre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Simona Deschino, residente in Via Grecale, 3, 09126 Cagliari, C.F. DSCSMN74B65B354L.

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 3 ottobre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Deschino il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un'immagine presente tra le storie del suo profilo *Instagram simonadeschino*, che l'Autorità ritiene "*suscettibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo*".

La Sig.ra Deschino con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Deschino si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla. Infatti, la Sig.ra Deschino dopo aver appreso con piacere che il post sopra raffigurato ed oggetto della sua collaborazione con Barilla era stato pubblicato sul sito Pandistelle di Barilla – dopo che la stessa Sig.ra Deschino l'aveva postato l'8/1/2019 sul suo profilo *Instagram* – ha voluto a quel punto ri-postare spontaneamente in una story il contenuto apparso sul sito Pandistelle con la dicitura "*la mia ricetta su @Pandistelle*"; ciò anche come gesto di soddisfazione personale e celebrativo – al cospetto altresì dei propri *followers* – per aver visto pubblicato il post sul sito Pandistelle. Era quindi da escludersi qualsiasi intento promozionale nella pubblicazione del medesimo.

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Simona Deschino:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Deschino e le aziende inserzioniste, essa riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizzatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;


4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social da questa eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 4 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

5 ottobre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Rita Manzella, residente in Barberino Val d'Elsa, via Pisana, 122, C.F. MNZRTI74R64D403A.

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 5 ottobre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Manzella il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un post del 25 gennaio 2019 apparso sul profilo *Instagram ritaz_74*, che l'Autorità ritiene "*suscettibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo*".

La Sig.ra Manzella con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Rita Manzella - nel riportarsi a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla alla data (25 gennaio 2019) del post contestato, essendo questo precedente all'inizio del rapporto di collaborazione (marzo 2019) instaurato con Barilla e comunque l'assenza di intento promozionale nella pubblicazione del medesimo - in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Rita Manzella:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Manzella e le aziende inserzioniste, essa riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili *social* da


questa eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Pallavicini', written over a horizontal line.

PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 5 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

5 novembre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Italia Puglisi, residente in Contrada Germanosi, 20, 98043, Rometta Marea, ME,
C.F. PGLTLI80H67F158C.

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 5 novembre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Italia Puglisi il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione alla pubblicazione dei *"post del 2 e 23 maggio 2019... diffusi sul profilo Instagram italia_puglisi nei quali è ritratta una torta con tre strati di pan di spagna e biscotti Pan di Stelle con relativa etichetta "pandistelle"*, che l'Autorità ritiene *"susceptibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo"*.

La Sig.ra Puglisi con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Puglisi si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla in ordine ai post del 2 e 23 maggio 2019 riportati nella Comunicazione. Infatti, la pubblicazione dei post in questione risponde ad una scelta spontanea della Sig.ra Puglisi che esula da indicazioni o commissioni di Barilla; il fatto peraltro che i predetti post siano inerenti allo stesso prodotto Pandistelle oggetto di post commissionato da Barilla e pubblicato il 30 aprile 2019 non ha alcuna particolare rilevanza considerato che la Sig.ra Puglisi condivide abitualmente con i propri *followers*, come si evince dal suo profilo *Instagram*, immagini di ricette di colazioni preparate per sé e per la propria famiglia. In sostanza l'esponente, in occasione dei post riportati nella Comunicazione, non ha agito come professionista ma in maniera del tutto spontanea ed autonoma per propria passione e gusto personale, per condivisione di un momento autocelebrativo della propria vita quotidiana, senza che vi fosse alcuna collaborazione né alcun rapporto di committenza con Barilla.

Tuttavia la Sig.ra Puglisi, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Italia Puglisi:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenuti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Puglisi e le aziende inserzioniste, l'esponente riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o

#sponsorizzatodabrand o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;


3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social dallo stesso eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 6 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

27 settembre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Carolina Roncallo, residente in Via delle Chiesa, 61, 16014 Campomorone (GE),
C.F. RNCCLN73M60D969L.

**4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO**

Con comunicazione del 27 settembre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Carolina Roncallo il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione alla pubblicazione del *"post dell'8 agosto 2019... diffuso sul profilo Instagram propsandcakes nel quale è ritratto un dolce preparato con biscotti Pan di Stelle"*, che l'Autorità ritiene *"susceptibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo"*.

La Sig.ra Roncallo con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Roncallo si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla in ordine al post dell'8 agosto 2019 riportato nella Comunicazione. Infatti, la pubblicazione del post in questione risponde ad una scelta spontanea della Sig.ra Roncallo che esula da indicazioni o commissioni di Barilla; il fatto peraltro che il predetto post sia inerente allo stesso prodotto Pandistelle oggetto di post commissionato da Barilla e pubblicato il 28 luglio 2019 non ha alcuna particolare rilevanza considerato che la Sig.ra Roncallo condivide abitualmente con i propri *followers*, come si evince dal suo profilo *Instagram*, immagini di ricette di colazioni. In sostanza l'esponente, in occasione del post riportato nella Comunicazione, non ha agito come professionista ma in maniera del tutto spontanea ed autonoma per propria passione e gusto personale, per condivisione di un momento autocelebrativo della propria vita quotidiana, senza che vi fosse alcuna collaborazione né alcun rapporto di committenza con Barilla.

Tuttavia la Sig.ra Roncallo, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Carolina Roncallo:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Roncallo e le aziende inserzioniste, l'esponente riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale


- misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
 4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social dallo stesso eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 7 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

27 settembre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Marianna Savarise, residente in Via Giacomo Matteotti, 206, Sala Consilina (SA)
(C.F. SVRMNN89A59G793Y).

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 27 settembre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Marianna Savarise il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un'immagine compresa in una "storia" denominata "Pandistelle" e un post "*con la ricetta dei biscotti all'amarena con i classici biscotti alla nocciola e cacao*", entrambi pubblicati sul profilo Instagram *biancoduovo* e riportati nella Comunicazione rispettivamente sub figg. 4 e 5.

La Sig.ra Savarise con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Savarise si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla in ordine alle immagini riportate nella Comunicazione. Infatti, il contenuto riprodotto nella fig. 5 della Comunicazione è stato pubblicato dalla Sig.ra Savarise in maniera spontanea, per sua passione e gusto personale, senza che vi fosse al riguardo alcuna indicazione o rapporto di committenza con Barilla; si tratta peraltro di post del tutto diverso da quello che era stato originariamente commissionato dall'Agenzia Sleek e che si è esaurito con la pubblicazione avvenuta in data 20 febbraio 2019, post peraltro selezionato da Barilla. Per quanto riguarda poi l'immagine sub fig. 4, essa è uno *screenshot* del contenuto commissionato dalla predetta agenzia, che la Sig.ra Savarise ha spontaneamente deciso di inserire in una story, ripostandolo; ad ogni buon conto, tale immagine conteneva gli hashtag *#advertisingpandistelle*, *#ricettedistelle*, *#pandistelle*. La Sig.ra Savarise, in sostanza, in occasione dei contenuti riportati nella Comunicazione, non ha agito come professionista ma in maniera del tutto spontanea ed autonoma per propria passione e gusto personale, senza che vi fosse alcuna collaborazione né alcun rapporto di committenza con Barilla.

Tuttavia l'esponente, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Marianna Savarise:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Savarise e le aziende inserzioniste, l'esponente riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale

misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;


3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social dalla stessa eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 8 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2 ottobre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Anna Cinzia Scevola, residente in Via Ferruccio, 22, 89132 Reggio Calabria, C.F. SCVNAN68H63H224B.

4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con comunicazione del 2 ottobre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Scevola il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un *"post del 10 agosto 2019 e ancora visibile alla data del 13 settembre 2019 diffuso sul profilo Instagram wonderwomanmitica in cui è ritratta una crostata con la Crema e i biscotti Pan di Stelle con relativa etichetta"*, con gli hashtag *#cremadipandistelle* e *#pandistelle*, ... *in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo"*.

La Sig.ra Scevola con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Scevola si riporta a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla in ordine al post del 10 agosto 2019 riportato nella Comunicazione. Infatti, la Sig.ra Scevola, in occasione di tale post, non ha agito come professionista, ma in maniera del tutto spontanea ed autonoma per propria passione e gusto personale, senza che vi fosse alcuna collaborazione né alcun rapporto di committenza con Barilla. Come visto, l'ultima collaborazione che la Sig.ra Scevola ha prestato in favore di Barilla risale al marzo del 2019 e ha avuto ad oggetto la pubblicazione di un post in data 10 marzo 2019 e in tale occasione, trattandosi di attività commissionatale, la Sig.ra Scevola ha utilizzato le diciture "*#sponsorizzatodapandistelle*" e "*#advertisingpandistelle*", in conformità alle regole stilate dallo Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e alle istruzioni ricevute dall'agenzia Sleek, prima della pubblicazione.

Tuttavia l'esponente, in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Anna Cinzia Scevola:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Scevola e le aziende inserzioniste, l'esponente riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizzatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;


3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili social da questa eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 9 al provvedimento n. 28168

AVVOCATO MARIA SPINOSI
18039 Ventimiglia (IM), via Cavour, 43
tel. (39) 0184.34108 - fax (39) 0184.235745
mariaspinosi@avvoctisanremo.it
spinosimaria@gmail.com

Ventimiglia, li 12 Novembre 2019

Spett.
Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale Tutela del consumatore
Direzione C

Oggetto: PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO

PROCEDIMENTO Rif. PS/11435 intrapreso con comunicazione inviata dall'AGCM il 24.09.2019 e ricevuta in data 03.10.2019

PARTE DEL PROCEDIMENTO

Marilisa SPADARO, nata a Bordighera (IM) il 04.11.1977 residente in Ventimiglia (IM), Via Calsamiglia 3, c.f.: SPDMLS77S44A984Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Spinosi del Foro di Imperia (c.f.: SPNMRA73M67L741E) – pec: mariaspinosi@pec.avvoctisanremo.it, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Ventimiglia (IM), Via Cavour 43, per delega allegata alla presente.

FATTISPECIE CONTESTATA

La sig. SPADARO unitamente ad altri micro influencer vengono interessati dall'epigrafato procedimento, avviato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, con riferimento alla pratica commerciale che sarebbe stata posta in essere dalla società Barilla e dall'impresa individuale Cerrone Andrea, concernente una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla G. e R. Fratelli SPA relativa alla linea "Pan di stelle", tra cui la "Crema Pan di stelle". In particolare, il suddetto procedimento ha lo scopo di verificare le ipotesi di violazione degli articoli 20 comma 2, 22 comma 2 e 23 comma 1 lett.m) del Codice del Consumo.

A seguito di memoria della società Barilla G. e R. Fratelli SPA, venivano individuati alcuni micro influencer utilizzati nel periodo gennaio-luglio 2019 per la diffusione di post su Instagram aventi oggetto ricette a base di prodotti della linea Pan di Stelle verso i quali veniva esteso il procedimento.

In particolare, alla sig. Marilisa SPADARO viene contestata l'immagine presente tra le "storie" del profilo Instagram marilishirley (la "storia" è denominata proprio "Pan di Stelle") che ritrae la Cream Tart con i biscotti Pan di Stelle nonché per il post del 1° giugno 2019 con la stessa immagine della Cream Tart: sia la "storia" che il post risultavano ancora visibili alla data dell'11 settembre

18039 Ventimiglia (IM) - via Cavour, 43
tel. (39) 0184 34108 - fax (39) 0184.235745
MARIASPINOSI@PEC.AVVOCTISANREMO.IT
SPINOSIMARIA@GMAIL.COM

2019. Più in basso è presente, tra le altre, l'indicizzazione #pandistelle (ENTRAMBI RISULTANO ESSERE STATI ELIMINATI IN DATA 09/10/2019)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Pur contestando ogni addebito, in un'ottica di collaborazione con l'Autorità e di continuo miglioramento degli standard della propria comunicazione sui social network, la sig. Marilisa SPADARO ha già provveduto ad eliminare le due immagini contestate in data 09.10.2019. nondimeno desidera proporre all'Autorità gli impegni qui di seguito descritti:

- a) nei casi in cui, nei propri post, mostri prodotti ricevuti in omaggio, la Parte si impegna ad apporre sui propri profili social apposite avvertenze tramite hashtag quali #prodottofornitoda+brand/#suppliedbybrand oppure locuzioni volte ad esplicitare la circostanza di aver ricevuto il prodotto in regalo (ad es. "Grazie a -nome brand- per avermi regalato questa golosa crema al cioccolato" o "Amiche, vi faccio conoscere questa nuova crema al cioccolato regalatami da -nome brand-");
- b) il medesimo impegno viene esteso anche ai casi di fornitura dei prodotti da parte di marchi diversi da Pan di Stelle;
- c) nei casi di promozione di un prodotto nell'ambito di un rapporto di committenza, la Parte si impegna ad inserire apposite avvertenze quali #advertising, #ad, #sponsoredby+nome marchio, #pubblicità;


Le misure di cui ai punti a), b) e c) verranno adottate per tutti i casi che si presenteranno a partire dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità che renda gli impegni vincolanti per Marilisa Spadaro.

Ventimiglia, li 13.11.2019.

Avv. Maria SPINOSI



Marilisa SPADARO



PS11435 - INSANITY PAGE-PUBBLICITÀ OCCULTA BARILLA
Allegato 10 al provvedimento n. 28168

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA,
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

PS11435

2. DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

2 ottobre 2019

3. PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Sig.ra Beatrice Zucchini, residente in Via Repubblica, 13, 26041 Casalmaggiore (CR),
C.F. ZCCBRC93A71G337C.

**4. PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO**

Con comunicazione del 2 ottobre 2019 ("Comunicazione"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha esteso soggettivamente ed oggettivamente nei confronti della Sig.ra Zucchini il procedimento PS/11435 avviato nei confronti Barilla, in relazione ad un post del 4 marzo 2019 apparso sul profilo *Instagram unarchitettoaifornelli*, che l'Autorità ritiene "*suscettibile di costituire una fattispecie di pubblicità occulta dei prodotti Barilla relativi alla linea "Pan di Stelle", tra cui la "Crema Pan di Stelle", in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo*".

La Sig.ra Zucchini con memoria difensiva del 28 ottobre 2019 ha contestato gli addebiti dell'Autorità.

5. PREMESSA

La Sig.ra Zucchini - nel riportarsi a tutte le difese svolte con la memoria del 28 ottobre u.s., con la quale ha inteso evidenziare l'assenza di qualsiasi rapporto di committenza e/o collaborazione con Barilla alla data (4 marzo 2019) del post contestato, essendo questo precedente all'inizio del rapporto di collaborazione (20 aprile 2019), instaurato con Barilla e comunque l'assenza di intento promozionale nella pubblicazione del medesimo - in uno spirito di fattiva collaborazione, ma senza riconoscimento alcuno, intende proporre all'Autorità i seguenti impegni, manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad integrarli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

6. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

La Sig.ra Beatrice Zucchini:

1. qualora in futuro delle aziende dovessero inviarle prodotti in omaggio, senza alcun obbligo a suo carico di svolgere una qualsivoglia attività di promozione a favore di tali prodotti, si impegna ad inserire nei post, contenti l'immagine o la menzione dei prodotti in questione, che essa dovesse diffondere attraverso il proprio profilo sui *social network*, *hashtag* quali *#suppliedbybrand* o *#brandgift* o *#fornitodabrand*, o altra simile dicitura volta a comunicare, in maniera inequivocabile, che il prodotto le è stato fornito o regalato dalla società titolare del marchio. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
2. qualora, invece, la pubblicazione del post sui *social network* rientrasse nell'ambito di un rapporto di committenza e/o collaborazione fra la Sig.ra Zucchini e le aziende inserzioniste, essa riporterà nei propri post gli *hashtag* *#pubblicitàbrand* o *#sponsorizatodabrand* o *#advertisingbrand* o *#inserzioneapagamentobrand*. Tale misura verrà adottata per tutti i casi che si dovessero presentare a partire dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni;
3. non ripubblicherà i contenuti autorizzati e selezionati dalle aziende committenti, a meno che il contratto con queste non lo preveda espressamente, con i relativi vincoli;
4. infine, si impegna a divulgare i valori della corretta pubblicità e trasparenza a tutela del consumatore, pubblicando entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli impegni e per un totale di almeno due volte nei prossimi dodici mesi, un post sul proprio profilo *Instagram* e/o altri profili *social* da questa eventualmente utilizzati sull'importanza della trasparenza nella pubblicità e del rispetto delle relative regole a tutela dei consumatori.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI IMPEGNI

Le misure sopra esposte saranno adottate continuativamente, salvi eventuali adeguamenti, alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e degli usi.

Con osservanza.

Avv. Simone Pallavicini
